II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA 93/57/CEE DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1993

che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali e prodotti alimentari di origine animale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali [1], in particolare l'articolo 11,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale [2], in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno aggiornare la nomenclatura utilizzata nell'allegato I delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE per conformarla a quella del regolamento (CEE) n. 2587/91 della Commissione [3];

considerando altresì che è opportuno ampliare il campo d'applicazione dell'allegato I della direttiva 86/362/CEE includendovi, oltre al riso «paddy»o risone, il riso decorticato, quello semisbianchito o imbianchito, dato che una parte significativa di riso viene commercializzata con tali denominazioni;

considerando che, alla luce del progresso tecnico e scientifico nonché delle esigenze della pubblica sanità e dell'agricoltura, è ora auspicabile completare l'allegato II della direttiva 86/363/CEE per quanto si riferisce alla fissazione di limiti massimi di antiparassitari per le uova di volatili e i tuorli d'uovo e fissare dei limiti per gli antiparassitari elencati nello stesso; che è opportuno, per chiarezza, presentare una versione unificata di detto allegato;

considerando che, per lo stesso motivo, è opportuno aggiornare le direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE aggiungendovi disposizioni relative a residui di altri antiparassitari per i cereali ed i prodotti di origine animale, in particolare acefate, benomil, carbendazim, clorpirifos, clorpirifosmetile, clorotalonil, cipermetrina, deltametrina, fenvalerate, glifosate, imazalil, iprodione, mancozeb, maneb, metamidofos, metiram, permetrina, procimidone, propineb, tiofanatometile, vinclozolin, zineb;

considerando che tuttavia i dati relativi a talune combinazioni di antiparassitari e di cereali o, rispettivamente, di prodotti alimentari di origine animale sono insufficienti; che sarà necessario un periodo non superiore a quattro anni per produrre tali dati; che pertanto detti valori massimi dovrebbero essere fissati sulla base di tali dati entro il 1° gennaio 1998; che la mancanza di dati soddisfacenti porterebbe di norma alla fissazione di valori corrispondenti al limite di determinazione analitica appropriato;

considerando che, onde meglio valutare e controllare l'assunzione massima potenziale di residui di antiparassitari con gli alimenti, è prudente fissare simultaneamente, quando possibile, le quantità massime di residui dei singoli antiparassitari nei principali componenti della dieta; che queste quantità riflettono l'uso delle quantità minime necessarie per una lotta antiparassitaria adeguata, applicate in modo tale che l'entità dei residui sia la più bassa possibile e sia accettabile dal punto di vista tossicologico;

---

[1] GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48).

[2] GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 43.

[3] GU n. L 259 del 26. 7. 1991, pag. 1.

considerando che le quantità massime di residui fissate nella presente direttiva dovranno essere riesaminate nell'ambito della nuova valutazione delle sostanze attive prevista nel programma di lavoro stabilito all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [1],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 86/362/CEE è modificata come segue:

1) L'allegato I è sostituito dal testo seguente:

Codice NC	Designazione delle merci
ex 1001	Frumento
1002 00 00	Segala
1003 00	Orzo
1004 00	Avena
1005	Granturco
1006	Riso
1007 00	Sorgo
ex 1008	Grano saraceno, miglio, altri cereali

2) Alla parte A dell'allegato II sono aggiunti i seguenti residui di pesticidi:

Residui di antiparassitari		Quantità massime in mg/kg (ppm)
20. ACEFATE		0,02*
21. BENOMIL 22. CARBENDAZIM 23. TIOFANATO-METILE	somma espressa come carbendazim	(a) : orzo 0,1* : altri cereali
24. CLORPIRIFOS		(b) : orzo 0,05* : altri cereali
25. CLORPIRIFOS-METILE		0,05* : riso
26. CLOROTALONIL		0,1 : frumento, segala, orzo, avena e triticale 0,01* : altri cereali
27. CIPERMETRINA, compresi gli altri miscugli di isomeri costituenti (somma degli isomeri)		(b) : frumento, orzo, avena e segala 0,05* : altri cereali
28. DELTAMETRINA		1
29. FENVALERATE, compresi gli altri miscugli di isomeri costituenti (somma degli isomeri)		(b) : orzo, avena, segala e triticale 0,05* : altri cereali
30. GLIFOSATE		5 : frumento, segala e triticale 20 : orzo e avena 0,1* : altri cereali
31. IMAZALIL		0,02*
32. IPRODIONE		0,5 : frumento (c) : orzo e riso 0,02* : altri cereali

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) (c) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1° gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:
(a) : 0,1*
(b) : 0,05*
(c) : 0,02*.

[1] GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.

Residui di antiparassitari		Quantità massime in mg/kg (ppm)
33. MANCOZEB 34. MANEB 35. METIRAM 36. PROPINEB 37. ZINEB	Somma espressa come CS_2	0,05*: granturco e riso (b) : altri cereali
38. METAMIDOFOS		0,01*
39. PERMETRINA (somma di isomeri)		0,2 : granturco 2 : altri cereali
40. PROCIMIDONE		0,02*
41. VINCLOZOLIN (somma di vinclozolin e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 3,5-dicloramonilina, espressi come vinclozolin)		0,05*

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(a) (b) (c) Qualora le quantità massime non vengano adottate per il 1° gennaio 1998, si applicheranno le quantità massime seguenti:
(b) : 0,05*.

Articolo 2

La direttiva 86/363/CEE è modificata come segue:

1) L'allegato I è sostituito dal testo seguente:

Codice NC	Designazione delle merci
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate
0204	Carni di animali della specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate
0205 00 00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 (galli, galline, anatre, oche, tacchini, faraone delle specie domestiche)
ex 0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate
0209 00	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0405 00	Burro e altre materie grasse del latte
0406	Formaggi e latticini
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte
0408	Uova di volatili, sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie e di sangue

2) L'allegato II diventa l'allegato II, parte A e viene modificato e ripresentato nel modo seguente:

Residui di antiparassitari	Quantità massime in mg/kg (ppm) di grassi delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4)	per il latte di vacca crudo e il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato I; per gli altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a (2) (4)	di uova fresche sgusciate, per le uova di volatili e i tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408 (3) (4)
1. ALDRIN 2. DIELDRIN (HEOD) } isolatamente o assieme, espressi in dieldrin (HEOD)	0,2	0,006	0,02
3. CLORDANO (somma degli isomeri cis- e trans- e dell'ossiclordano, espressi in clordano)	0,05	0,002	0,005
4. DDT [somma di p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE e p,p'-TDE (DDD), espressi in DDT]	1	0,04	0,1
5. ENDRIN	0,05	0,0008	0,005
6. EPTACLORO (somma dell'eptacloro e dell'eptacloro epossido, espressi in eptacloro)	0,2	0,004	0,02
7. ESACLOROBENZENE (HCB)	0,2	0,01	0,02
8. ESACLOROCICLOESANO (HCH)			
8.1. isomero alpha	0,2	0,004	0,02
8.2. isomero beta	0,1	0,003	0,01
8.3. isomero gamma (lindano)	2 ex 0204 carne ovina 1 altri prodotti	0,008	0,1
9. CLORPIRIFOS	0,05* 0207 carne pollame	0,01*	0,01*
10. CLORPIRIFOS-METILE	0,05*	0,01*	0,01*
11. CIPERMETRINA, inclusi gli altri miscugli di isomeri costituenti (somma degli isomeri)	0,05* 0207 carne pollame 0,2 altri prodotti	0,02	0,05*
12. DELTAMETRINA	0,05 0207 carne pollame		0,05*
13. FENVALERATE, inclusi gli altri miscugli di isomeri costituenti (somma degli isomeri)	(a) 0207 carne pollame 0,5 altri prodotti	0,05	(a)
14. PERMETRINA (somma degli isomeri)	0,5	0,05	0,05

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(1) Per i prodotti alimentari con tenori di grassi pari o inferiore al 10 % in peso, la quantità di residui si riferisce al peso complessivo del prodotto disossato. In tal caso, il valore massimo è pari a 1/10 del valore riferito al tenore di grassi, ma non può essere inferiore a 0,01 mg/kg.

(2) Per determinare i residui relativi al latte di vacca crudo e al latte di vacca intero si deve prendere in considerazione, per il calcolo, una quantità di grassi del 4 % in peso.
Per il latte crudo e il latte intero di altra origine animale, i residui sono espressi in base ai grassi.
Per gli altri prodotti alimentari enumerati nell'allegato I alle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406:
— aventi tenore di grassi inferiore a 2 % in peso, il valore massimo è pari alla metà di quello fissato per il latte crudo e il latte intero;
— aventi tenore di grassi pari o superiore al 2 % in peso, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 25 volte quello fissato per il latte crudo e il latte intero.

(3) Per uova e per i prodotti a base di uova con tenore di grassi superiore al 10 %, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 10 volte quello fissato per le uova fresche.

(4) Le note (1), (2) e (3) non si applicano nei casi in cui è indicato il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) A decorrere dal 1° gennaio 1998, qualora non si adottassero altre quantità, si applicheranno le seguenti quantità massime: 0,05*.

3) Il testo seguente è aggiunto all'allegato II:

«PARTE B

Residui di antiparassitari	Quantità massime in mg/kg (ppm)		
	di grassi delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	per il latte di vacca crudo e il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato I; per gli altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406	di uova fresche sgusciate, per le uova di volatili e i tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00 e 0408
1. ACEFATE	0,02*	0,02*	0,02*
2. BENOMIL 3. CARBENDAZIM 4. TIOFANATO METILE — somma espressa come carbendazim	0,1*	0,1*	0,1*
5. CLOROTALONIL	0,01*	0,01*	0,01*
6. GLIFOSATE	0,5 ex 0206 rognone di suino 2 ex 0206 rognone di bovini, ovini e caprini 0,1* altri prodotti	0,1*	0,1*
7. IMAZALIL	0,02*	0,02*	0,02*
8. MANCOZEB 9. MANEB 10. METIRAM 11. PROPINEB 12. ZINEB — somma espressa come CS_2	0,05*	0,05*	0,05*
13. METAMIDOFOS	0,01*	0,01*	0,01*
14. IPRODIONE 15. PROCIMIDONE 16. VINCLOZOLIN — (somma dei composti e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 3,5-dicloramonilina, espressi come 3,5-dicloramonilina)	0,05*	0,05*	0,05*

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1993.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. AUKEN